

### **Art. 314|11 Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti. (Abrogato)**

[A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo [314/4](#), lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

- 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli [314/8](#) e [314/9](#) non si sono presentati senza giustificato motivo;
- 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;
- 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo [314/8](#) sono rimaste inadempite.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli [314/12](#) e seguenti.]